



TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

VERBALE DI UDIENZA VIRTUALE

(Art. 420 c.p.c. modif. con legge 11.08.1973, n. 533 e 127 ter c.p.c.)

Addì 07/02/2024, il Giudice del Lavoro, *Dott. Giuseppe Marcheggiani* nella causa per controversia di lavoro

promossa da

PERINO DIANA

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

IL GIUDICE

dà atto che con decreto regolarmente comunicato ai procuratori delle parti ha disposto la trattazione in modalità cartolare del presente procedimento;

rilevato che le parti hanno regolarmente depositato le rispettive note di trattazione scritta;

ritenuto che, nella sentenza n.77/2022 del TAR di L'Aquila prodotta dalla ricorrente come statuizione vincolante inter partes e su cui si fonda la domanda risarcitoria anche in forma specifica (attribuzione del punteggio) proposta in questa sede a seguito della contestata risoluzione di rapporto di lavoro ante tempus, si precisa (pag.8 della motivazione) che “L’unica domanda connessa al chiesto annullamento potenzialmente (non attualmente) lesiva del contrario interesse degli altri iscritti in graduatoria riguarda il riconoscimento degli effetti giuridici del servizio (punteggio e anzianità esclusi con il provvedimento di risoluzione *ex tunc* del contratto) che la ricorrente



correttamente non ha formulato, trattandosi di questione riservata alla cognizione del giudice ordinario”;

ritenuto che, in adesione a quanto statuito dal TAR, deve rilevarsi la necessità di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ai potenziali controinteressati, da identificarsi a cura dell’attrice in coloro che, iscritti nelle GPS della provincia di Teramo per le classi di concorso A048e A049, rispettivamente per la scuola secondaria di secondo e di primo grado, si vedrebbero scavalcati dalla ricorrente a seguito dell’attribuzione del punteggio derivante dall’espletamento del servizio di docenza in forza dell’incarico di supplenza delle conseguenze della cui revoca si discute;

P.Q.M.

Dispone l’integrazione del contraddittorio di cui in premessa ed assegna a tal fine il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, autorizzando sin d’ora, nella previsione della molteplicità dei soggetti a cui notificare l’atto, l’esecuzione della notifica mediante inserimento nel sito dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo;

RINVIA

per la discussione, sempre in modalità ex art.127 ter c.p.c., alla data del 3 ottobre 2024, assegnando alle parti che risulteranno costituite alla scadenza del termine di costituzione di eventuali controinteressati, il termine di giorni sette prima di tale data per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell’udienza.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al/i procuratore/i costituito/i.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.Giuseppe Marcheggiani

